

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI
DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO**

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di pulizia nei locali della Sede dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino di Via Roma n. 203 – 52014 Ponte a Poppi (AR) e delle altre sedi staccate dell'Ente, meglio descritti nell'allegata Scheda Tecnica denominata "Piano degli Interventi per lo svolgimento del servizio di pulizie dei locali della Sede dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino". Sono compresi nel presente appalto:

- la manodopera;
- la fornitura di tutti i materiali di 1^ qualità occorrenti per lo svolgimento del servizio quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, detersivi, deodoranti, disinfettanti, cere, sacchetti per raccogliere immondizie ed attrezzi quali scope, stracci, ecc.;
- la fornitura di aspirapolvere, lavapavimenti, lucidatrici, scale, impalcature ed altri tipi di macchine e macchinari;
- la raccolta differenziata dei rifiuti solidi di tipo urbano in conformità alla legislazione e il conferimento, in sacchi impermeabili chiusi e sigillati, nelle apposite aree o cassonetti pubblici di raccolta;

e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio a regola d'arte.

Art. 2

Descrizione del servizio

I locali interessati all'appalto (ed il numero di giorni di pulizia previsti) sono i seguenti per una superficie complessiva di mq. 1.530 circa, ripartita così come segue:

1) Sede Unione dei Comuni del Casentino in Poppi (tre volte a settimana compreso i bagni):

- Piano rialzato (ingresso) = 300 mq.
- Piano primo (presidenza) = 300 mq.
- Piano terra (ex PM e CRED) = 200 mq.

2) Sede distaccata Unione dei Comuni del Casentino in Loc. Pianacci (tre volte a settimana, compreso i bagni): Piano primo (COM) = 530 mq.

3) Sala Consiliare Sede Unione dei Comuni del Casentino in Poppi (su richiesta) = 200 mq.

L'elenco dei locali di cui sopra potrà subire variazioni – anche sostanziali – che saranno comunicate dall'Unione tempestivamente alla cooperativa aggiudicataria; ogni variazione potrà comportare modifiche economiche e lavorative dei termini dell'appalto (in aumento o riduzione), che saranno comunque concordate tra le parti.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" DUVRI e non sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza di cui all'art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.

Art. 3

Durata dell'appalto



La durata dell'appalto è stabilita in **1 anno a far data dalla data di sottoscrizione del contratto (più ulteriore 1 a esclusiva discrezione dell'Amministrazione).**

Nei primi tre mesi di svolgimento del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora il servizio di cui al presente appalto non sia reso in modo soddisfacente, di recedere dal contratto dandone comunicazione alla ditta almeno 30 giorni prima, anche via pec o fax.

Dopo la sua scadenza, la cooperativa affidataria si impegna a proseguire il rapporto, per il tempo necessario per procedere all'espletamento di apposita procedura per l'affidamento.

Art. 4 Ammontare dell'appalto

L'importo presunto totale dell'appalto è di **Euro 65.500,00 IVA esclusa** (per uno+uno anni). Ore presunte annuali **n. 1900 (ore 36,5 settimanali non modificabile in sede di offerta)**. Con tali corrispettivi, o quei minori importi che risulteranno dalla gara, l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 5 Presenza visione dei locali

La Cooperativa che intende partecipare alla gara deve procedere alla ricognizione dei locali oggetto del servizio acquisendo l'apposito attestato di presenza visione.

L'Amministrazione si rende disponibile a far visitare alle imprese interessate i locali in oggetto, previo appuntamento (prendere contatti con Ufficio Economato-Provveditorato Tel. 0575/507205).

Art. 6 Offerte Economiche

Le offerte economiche, presentate secondo le modalità previste nella documentazione di gara, dovranno essere comprensive di:

- costo della mano d'opera ripartito fra le qualifiche funzionali degli addetti, nel rispetto del costo orario del lavoro, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 296/2006 art. 1 comma 909 lettera a);
- costi per la sicurezza;
- costo dei macchinari (valore di ammortamento degli strumenti di lavoro di lunga durata) che si intende impiegare;
- costo dei prodotti ed attrezzature occorrenti per lo svolgimento del servizio;
- utile di impresa;
- spese generali.

La Cooperativa aggiudicataria dell'appalto dovrà presentare prima dell'inizio del servizio la seguente documentazione:

- elenco dettagliato dei prodotti da impiegare nel servizio e per ciascuno di essi dovranno essere presentate le schede tecniche nonché le norme di sicurezza;
- elenco dettagliato dei macchinari e delle attrezzature accompagnate ognuna di esse dalle relative schede tecniche e certificazioni europee;
- numero complessivo delle ore offerte suddiviso in ragione annua per ogni tipo di intervento previsto dalla scheda tecnica (esempio: numero ore per intervento giornaliero, per intervento settimanale, quindicinale, mensile, trimestrale e semestrale);
- copia delle polizze assicurative di cui al presente capitolato;

Art. 7 Svolgimento del Servizio

Il servizio dovrà svolgersi a regola d'arte sulla base delle indicazioni contenute nelle apposita scheda, denominata "Piano degli Interventi per lo svolgimento del servizio di pulizie dei locali della Sede dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino", che fa parte integrante del presente capitolato, con le modalità ed i tempi ivi contenuti; la qualità del servizio dovrà corrispondere in maniera puntuale ed inderogabile alle predette indicazioni.

Il servizio inoltre dovrà essere svolto in orari che risultino compatibili con il regolare svolgimento dell'attività lavorativa degli uffici; tali orari dovranno, comunque, essere concordati con il funzionario responsabile del servizio oggetto del presente appalto.

La rilevazione dell'orario di servizio del personale della cooperativa aggiudicataria dovrà risultare dai fogli rilevazione presenze stampati ogni mese dall'ufficio personale. Tali fogli, previo controllo da parte

sia della Cooperativa che dall'Ufficio dell'Ente responsabile del servizio, dovranno essere allegati alle fatture mensili.

Poiché l'edificio Sede dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino è protetto da un sistema di allarme elettronico che prevede per l'inserimento e il disinserimento, un codice segreto preventivamente impostato, l'Amministrazione consegnerà al rappresentante legale della Cooperativa affidataria del servizio, in busta chiusa, un codice segreto personale del cui corretto utilizzo se ne assume le responsabilità l'impresa medesima.

Art. 8

Gestione del personale addetto

La Cooperativa aggiudicataria dovrà acquisire il personale dipendente non dirigente dell'Impresa uscente e assicurare il personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel presente capitolato, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (cfr. art.50 Codice Appalti, in cui è previsto che "Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto"). Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma sarà causa di risoluzione del contratto. E' fatta salva ogni eventuale intesa tra l'Impresa uscente, la Cooperativa affidataria, le Organizzazioni Sindacali ed i lavoratori interessati in ordine al trasferimento del personale.

La Cooperativa aggiudicataria dell'appalto dovrà utilizzare personale professionalmente qualificato a svolgere le prestazioni oggetto di appalto, di provata capacità, onestà e moralità professionale. E' facoltà del responsabile del contratto chiedere alla Cooperativa di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà inviare all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, del personale che svolgerà il servizio stesso (anche eventuali sostituti) con l'indicazione, per ognuno, dell'inquadramento nei livelli del CCNL di categoria. Ogni variazione dovrà esser comunicata all'Amm.ne prima che il personale non compreso nel suddetto elenco, già consegnato, sia avviato all'espletamento del servizio.

Il mancato invio dell'elenco nei termini di cui al precedente comma, comporterà l'applicazione della penale di Euro 500.00, ovvero qualora l'inadempienza dovesse persistere, questa sarà motivo di risoluzione contrattuale.

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare.

Il personale dell'impresa è tenuto al rispetto delle norme che regolano la tutela della privacy e a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e ss.mm., dovrà inoltre ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Art. 9

Modalità di fornitura del servizio e caratteristiche

L'espletamento del servizio dovrà prevedere la creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 381/91.

Le prestazioni dovranno essere erogate tramite un'organizzazione e strutturazione aziendale idonea al raggiungimento sia dell'esatta prestazione, sia delle finalità di inserimento lavorativo previste.

Art. 10

Obblighi a carico della Cooperativa

La Cooperativa è tenuta al rispetto del Contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle cooperative sociali ed al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei socio lavoratori e/o dipendenti e del personale volontario. La cooperativa, qualora faccia ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato o a progetto, si impegna altresì ad applicare un trattamento economico assimilabile a quello del personale dipendente.

La Cooperativa è tenuta altresì ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo la Cooperativa deve fornire all'Unione dei Comuni Montani del Casentino la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nell'espletamento dei compiti di cui al presente capitolato.

Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro facendo riferimento all'Ufficio Economato-Provveditorato dell'Ente appaltante.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà, inoltre, presentare, prima dell'inizio del servizio:

1. Certificato DURC;
2. Elenco nominativo degli operatori impiegati con generalità ed esperienza vedi comma 1 art. 8 sopra richiamato;
3. Garantire la continuità del servizio prestato e la presenza del personale nel numero indicato nel progetto;
4. Garantire che gli operatori rispettino l'orario di lavoro, attuino le attività previste nel progetto di lavoro sia in termini di quantità che di qualità e rispettino il progetto di inserimento lavorativo predisposto;
5. Sostituire il personale in caso di assenza per malattia o altro;
6. Sostituire il personale che, in base a valutazioni motivate esplicitate dall'Ente abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate;
7. Presentare, prima della fine del primo anno di attività, una relazione sui risultati del progetto di inserimento lavorativo.

Art. 11

Materiale d'uso, attrezzature e prodotti

La Cooperativa aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, non dovranno essere rumorose, ai sensi del D.Lgs 277/1994, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. Sarà obbligatorio collegare tutte le attrezzature in modo da garantire una perfetta messa a terra come previsto dalle norme CEI. Gli operatori dovranno possedere una adeguata competenza per l'uso delle attrezzature/macchinari e dei prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio e dovranno essere costantemente formati e aggiornati in materia.

La Cooperativa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'impresa per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'impresa stessa. Tutti i prodotti chimici, utilizzati dall'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità e biodegradabilità e modalità d'uso.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese e senza diritto a compenso alcuno, al montaggio, all'impiego e allo smontaggio di ponteggi elevatori fissi e mobili eventualmente necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, in particolare per il lavaggio dei vetri.

Art. 12 - Locali assegnati all'impresa

L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione dell'impresa aggiudicataria i locali destinati a spogliatoio e a deposito di materiali ed attrezzature riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi.

La Cooperativa è comunque responsabile dei locali assegnati.

Art. 13 - Periodo di prova

La Cooperativa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di tre mesi. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente capitolato l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla Cooperativa che segue in graduatoria ove l'offerta sia rispondente alle esigenze della Amministrazione.

Art. 14 - Supervisore della Cooperativa

La Cooperativa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del supervisore del servizio di pulizia che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che

dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio.

Art. 15 – Esenzione dalla responsabilità solidale e divieto di subappalto

Si dà atto che l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti della Cooperativa appaltatrice non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 16 - Danni a persone o cose

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione.

La Cooperativa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine la Cooperativa risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa:

- per i danni comunque derivanti all'Amministrazione causati dal proprio personale, con un massimale di Euro 1.000.000,00;
- per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale di Euro 3.000.000,00.

Si precisa che eventuali franchigie e/o scoperti presenti sul contratto resteranno a totale carico della ditta aggiudicataria. In caso di mancato pagamento totale o parziale per qualsiasi causa, da parte della Compagnia di Assicurazioni, il relativo importo a risarcimento totale o parziale, verrà addebitato alla ditta aggiudicataria.

La Cooperativa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Art. 17 - Accertamento danni

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del contratto alla presenza del supervisore del servizio. A tale scopo il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo alla Cooperativa il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla stessa di intervenire. Qualora la Cooperativa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

Art. 18

Sede della Cooperativa / referenti dell'Amministrazione

La Cooperativa dovrà avere una propria sede, con responsabile munito di poteri decisionali. Il recapito di tale sede, comprensivo di numero telefonico di rete fissa e di numero di telefax, e il nominativo - con recapito di telefonia mobile e email - del predetto responsabile (nonché del sostituto in caso di sua assenza o impedimento) - dovranno essere comunicati all'Amministrazione a mezzo PEC (unione.casentino@postacert.toscana.it), a pena di decadenza dall'affidamento, entro 20 giorni dalla ricezione della lettera di affidamento.

L'Amministrazione individuerà un proprio referente incaricato di controllare la corretta e puntuale esecuzione del servizio e tenere i rapporti con la Cooperativa. Il nominativo del referente sarà comunicato tempestivamente alla Cooperativa.

Art. 19 – Penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta aggiudicataria, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o venga espletato in modo parziale o non conforme a quanto previsto nella relativa scheda tecnica l'Amministrazione applicherà le seguenti sanzioni:

- Euro 100,00 al giorno per ogni singola infrazione agli interventi previsti nei commi di cui al punto a) della richiamata scheda tecnica;
- Euro 300,00 in caso di mancato o parziale espletamento del servizio di cui al punto b) della scheda tecnica;

- Euro 200,00 per ogni singola infrazione agli interventi previsti nei commi di cui al punto c) della scheda tecnica;
- Euro 400,00 per ogni singola infrazione agli interventi previsti nei commi di cui al punto d) della scheda tecnica;
- Euro 500,00 per ogni singola infrazione agli interventi previsti nei commi di cui al punto e) della scheda tecnica;
- Euro 200,00 per ogni singola infrazione agli interventi previsti nei commi di cui al punto e) della scheda tecnica;

In caso di recidiva o di inadempienze più gravi l'Unione dei Comuni Montani del Casentino si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta.

Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il responsabile del contratto renderà tempestivamente informata la Cooperativa tramite PEC o con lettera raccomandata A.R. Le penalità a carico della società saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dalla Cooperativa.

Art. 20 - Inadempimento e risoluzione del contratto

Nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio l'Amministrazione intimerà per iscritto alla Cooperativa di adempiere entro un congruo termine. Qualora la Cooperativa non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 21 Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno un mese.

Art. 22 Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo della fornitura del servizio verrà effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura.

L'Amministrazione effettuerà il pagamento, dopo aver accertato la regolarità del servizio prestato, e acquisito la documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali.

L'Amministrazione potrà rivalersi (per ottenere il risarcimento di eventuali danni, il rimborso di spese e il pagamento di penali) mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi o mediante incameramento della cauzione.

Art. 23 Revisione prezzi

Non è prevista la revisione dei prezzi offerti in sede di gara per tutta la vigenza del contratto.

Art. 24 - Aumento o diminuzione della prestazione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni della prestazione.

Art. 25 Stipula del contratto

Si provvederà alla stipula del contratto entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, fatto salvo il maggior tempo occorrente per l'acquisizione della documentazione prescritta; l'aggiudicatario è comunque tenuto ad iniziare il servizio anche in pendenza dell'avvenuta stipula.

La stipula formale del contratto resta subordinata all'accertamento che l'aggiudicatario non trovasi in nessuna delle condizioni ostative ed in particolare anche in una sola tra quelle previste dalla normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto entro il termine assegnato, oppure non presenti la documentazione richiesta, è facoltà dell'Ente appaltante, procedere, previa diffida, all'aggiudicazione ad altro offerente, salve le sanzioni di legge e la rifusione di ogni eventuale ulteriore danno.

La ditta aggiudicataria non potrà, a nessun titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, pena l'immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e l'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 26

Spese

Le spese del contratto saranno a totale carico della Cooperativa. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a completo carico della Cooperativa.

Art. 27 Controversie

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso, tra le parti la competenza del Foro di Arezzo con rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 28 Trattamento dati personali – Tutela della Privacy

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.

Art. 29 Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo - della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità **finanziaria**.

Ai sensi dell'art. 1 comma 629 della L. 190/14, la ditta aggiudicataria dovrà emettere regolare fattura con addebito IVA indicando che tale imposta deve essere versata dall'acquirente o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. L'Amministrazione provvederà a pagare alla ditta aggiudicataria quanto indicato in fattura solo nella voce IMPONIBILE, versando direttamente all'erario la relativa IVA.

A decorrere dal 31 marzo 2015 le fatture devono essere trasmesse in formato elettronico secondo i requisiti tecnici previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013. Il codice univoco ufficio da utilizzare per l'invio delle fatture intestate a Unione dei Comuni Montani del Casentino è: UFAYAX.

Art. 30 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura dell'atto. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e del presente capitolato e di loro incondizionata accettazione.